



# COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

<b>N. 16</b> del Reg.	<b>OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021</b>
<b>Data: 29-03-21</b>	

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:23**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>DI GIUSEPPE LINO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>DI GIULIANO NICOLA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CARDAMONE GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

Presenti n. **3** -- Assenti n. **0**

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. DI GESUALDO Sara. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DI GIUSEPPE LINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

### **PARERI DI REGOLARITA' (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)**

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso:

REGOLARITA' TECNICA: PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: **CARDAMONE**

**GIUSEPPE**

Regolarita' contabile: PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

**Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.**

**II SINDACO**  
F.to: **DI GIUSEPPE LINO**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: **DI GESUALDO Sara**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...29-03-2021.....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**  
 per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...29-03-2021.....**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: **DI GESUALDO Sara**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.roccasantamaria.te.it](http://www.comune.roccasantamaria.te.it)) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi. (**Albo n. 95**).

La stessa è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con nota **Prot. n. 990**

Rocca Santa Maria, li **20-04-2021**

**IL FUNZ. INCARICATO**  
f.to: **Fabrizio SACCHETTI**

### **AUTENTICAZIONE DELLA COPIA**

**La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.**  
**Si rilascia in carta semplice per solo uso amministrativo.**

Li \_\_\_\_\_

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti";

**VISTA** la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

**CONSIDERATA** applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

**RAMMENTATO** pure che con DPCM del 1 aprile 2020 le misure emergenziali sono state prorogate fino al 13 aprile p.v. e che, successivamente, con DPCM del 10 aprile 2020 lo stato di emergenza e le conseguenti misure sono state prorogate al 3 maggio 2020 e confermate con DPCM 17 maggio 2020;

**TENUTO CONTO** che, da ultimo, è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase due", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

**DATO ATTO** che, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

**RITENUTO** pertanto necessario lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in videoconferenza come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria. Si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp dal telefono personale della dott.ssa Sara Di Gesualdo: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che tutti i componenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- ù la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ù l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 03 del 20-03-2021 con la quale è stato istituito ed approvato il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visto il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1902 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- ù tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- ù tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,600
- ù tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 1,500
- ù tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,200

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

Con successiva votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:

#### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **ALLEGATO "A"**

### **TARIFFE CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO**

#### **TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

N°	Descrizione attività oppure occupazione	CAT 1	CAT 2
1	Passi carrabili	€ 8,78	€ 7,03
2	Commercio ambulante con posto fisso	€ 14,05	€ 11,24
3	Commercio ambulante senza posto fisso	€ 12,29	€ 9,84
4	Pubblico esercizio ed attività commerciali	€ 26,34	€ 21,08
5	Chioschi e edicole	€ 17,56	€ 14,05
6	Luna park e spettacoli viaggianti, bancarelle, chioschi ed esposizioni per fiere e festività, esposizioni commerciali	€ 40,04	€ 32,03

8	Attività edilizia	€ 17,56	€ 14,05
10	Attraversamento suolo e sottosuolo	€ 17,56	€ 5,06
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	€ 3,51	€ 2,81
12	Tende fisse o retrattili	€ 3,51	€ 4,50
13	Distributori automatici.	€ 5,62	€ 12,79
15	Occupazione con elettrodotti, dighe, opere di captazione e/o derivazione e deviazione delle acque, altre opere idrauliche.	€ 17,00	
16	Occupazioni con antenne radio, aree adibite a telecomunicazioni, trasmissioni radio e Tv, aree contenenti anche più antenne e/o stazioni trasmissioni radio Tv.	€ 12,10	

## TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N°	Descrizione attività od occupazione	CAT 1	CAT 2
1	Passi carrabili	€ 0,50	€ 0,40
2	Commercio ambulante con posto fisso	€ 0,80	€ 0,64
3	Commercio ambulante senza posto fisso	€ 1,00	€ 0,64
4	Pubblico esercizio ed attività commerciali	€ 1,50	€ 1,20
5	Chioschi e edicole	€ 1,00	€ 0,80
6	Luna park e spettacoli viaggianti, bancarelle, chioschi ed esposizioni per fiere e festività, esposizioni commerciali	€ 1,20	€ 0,96
8	Attività edilizia	€ 0,45	€ 0,29
10	Attraversamento suolo e sottosuolo	€ 0,36	€ 0,29
11	Manifest. politiche, culturali, religiose, assistenziali, ecc. > 10 mq	€ 0,20	€ 0,16
12	Tende fisse o retrattili	€ 0,32	€ 0,26
13	Distributori automatici.	€ 0,60	€ 0,40

## TARIFFE AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

## TARIFFE PERMANENTI

<b>PUBBLICITA' ORDINARIA PERMANENTE (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)</b>					
da 1 mq fino a 5,5 mq.		da 5,51 a 8,5 mq.		oltre 8,5 mq.	
€ 8,26	al mq.	€ 12,79	al mq.	€ 16,53	al mq.

<b>PUBBLICITA' LUMINOSA PERMANENTE (O ILLUMINATA DA FARETTI)</b>					
da 1 mq fino a 5,5 mq.		da 5,51 a 8,5 mq.		oltre 8,5 mq.	
€ 16,53	al mq.	€ 20,66	al mq.	€ 16,53	al mq.

<b>TARIFFE PERMANENTI AUTOMEZZI</b>	
AUTOMEZZI SUPERIORI A 30 Q.LI CON RIMORCHIO	€ 148,74
AUTOMEZZI INFERIORI A 30 Q.LI CON RIMORCHIO	€ 99,16
AUTOMEZZI SUPERIORI A 30 Q.LI SENZA RIMORCHIO	€ 74,37
AUTOMEZZI INFERIORI A 30 Q.LI SENZA RIMORCHIO	€ 49,58

## TARIFFE TEMPORANEE

<b>TARIFFE TEMPORANEE GIORNALIERE</b>			
1	distribuzione volantini (al giorno e per persona)		€ 2,07
2	sonora		€ 6,20
3	striscioni trasversali alla strada (minimi 15 giorni)		€ 8,26
4	automezzi superiori ai 30 q.li e rimorchio		€ 148,74
5	automezzi inferiori ai 30 q.li e rimorchio		€ 99,16
6	altri veicoli		€ 49,58
7	proiezioni		
		dal 1 al 30° giorno	€ 2,07
		oltre il 30° giorno	€ 1,00
8	aereomobili		€ 49,58
9	palloni frenati		€ 24,79

<b>PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o intermittenza o lampeggiante) costo al giorno per MQ</b>	
Tariffa al giorno per i metri quadri	€ 3,31

<b>PUBBLICITA' LUMINOSA TEMPORANEA (O ILLUMINATA DA FARETTI) COSTO AL GIORNO PER MQ</b>					
da 1 mq a 5,5 mq		da 5,51 a 8,5 mq.		oltre 8,5 mq.	
€ 1,65	al mq.	€ 2,07	al mq.	€ 2,48	al mq.